

N. 484

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BUCCIERO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1996

Modifica al codice di procedura civile in tema di competenza
territoriale per le cause promosse da o contro magistrati

ONOREVOLI SENATORI. - ONOREVOLI SENATORI. - L'incessante opera legislativa tesa ad assicurare la terzietà e l'imparzialità del giudice ha portato già da qualche anno alla previsione di un foro speciale per i procedimenti penali in cui un magistrato assuma la qualità d'imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato.

Tale foro, previsto dall'articolo 41-*bis* del codice di procedura penale del 1930, che fu introdotto dalla legge 22 dicembre 1980, n. 879, è stato confermato dall'articolo 11 del codice di procedura penale del 1988 ed è stato ritenuto pienamente legittimo dalla Corte costituzionale con ordinanza 13-29 dicembre 1989, n. 593.

L'articolo 11 del codice di procedura penale, però, si riferisce soltanto ai procedimenti penali, con la conseguenza che il problema non viene disciplinato con analoghi criteri nel processo civile, salvo, come è noto, per le cause relative alla responsabilità dei magistrati, le quali, per effetto degli articoli 4 e 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, che sono ispirati agli stessi principi sottesi all'articolo 11 del codice di procedura penale, rientrano nella competenza per territorio del tribunale del luogo ove ha sede la corte di appello del distretto più vicino a quello al quale apparteneva il magistrato al momento del fatto.

Ora, mentre non pochi motivi inducono ad escludere l'opportunità di un foro speciale per tutte le cause civili in cui sia parte un magistrato, le stesse ragioni che animano l'articolo 11 del codice di procedura pe-

nale e gli articoli 4 e 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, fanno reputare opportuna e, anzi, per coerenza, doverosa la previsione di un foro speciale per le cause civili promosse da o contro magistrati per la tutela del proprio onore, della propria reputazione e, più generale della propria personalità, apparendo evidente che tali cause coinvolgono quanto meno emotivamente il giudice, incidendo inevitabilmente sulla sua terzietà e la sua imparzialità. Anzi, se si considera che da qualche tempo da più parti si preferisce l'azione civile di danni alla querela penale, la mancanza di un foro civile speciale per le cause appena menzionate non potrà non apparire una vera e propria - e incoerente - lacuna del nostro ordinamento.

Il disegno di legge che viene presentato tende giust'appunto ad eliminare tale incoerenza e a colmare tale lacuna: si vuole che, quando una causa è promossa da o contro un magistrato per fatti illeciti che ledono la propria personalità, la competenza per territorio spetti ad un ufficio giudiziario che non faccia parte dello stesso distretto nel quale il magistrato esercita le proprie funzioni.

Sul piano tecnico, la proposta rieccheggia criteri di cui agli articoli 11 del codice di procedura penale, 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, 5 della legge 22 dicembre 1980 n. 879, 4 e 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 30 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Articolo 30-bis. (*Foro per le cause promosse da o contro magistrati*). - Per le cause promosse da o contro magistrati per la tutela dei diritti della propria personalità, è competente il giudice del luogo ove ha sede la corte di appello del distretto più vicino a quello in cui il magistrato esercita le sue funzioni ovvero le esercitava al momento del fatto illecito su cui si fonda la domanda, salvo che in quel distretto il magistrato stesso sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso è competente il giudice del luogo ove ha sede la corte di appello dell'altro distretto più vicino a quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto.

Per determinare il distretto di corte di appello più vicino si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi di distretto».

